

## **STATUTO**

### **1 - Denominazione - Sede - Durata - Oggetto**

#### **1.1 - Denominazione**

È costituita una società a responsabilità limitata a scopo consortile denominata "CONSORZIO D32", SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA".

#### **1.2 - Sede**

La società ha sede legale in Verona, all'indirizzo risultante presso il competente Registro delle Imprese.

La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo dello stesso comune con semplice decisione dell'Organo Amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'ufficio del Registro delle Imprese.

La decisione dell'Organo Amministrativo dovrà essere sottoposta alla ratifica da parte della prima assemblea dei soci.

Potranno essere istituite o soppresse, sia in Italia che all'estero, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza con delibera dell'Organo Amministrativo; l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie sono invece di competenza dell'Assemblea dei soci. Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è quello risultante dal Registro delle Imprese.

#### **1.3 - Durata**

La durata della società è fissata fino al trentuno dicembre duemilacinquanta (31 dicembre 2050) e potrà essere prorogata per decisione dell'assemblea dei soci.

#### **1.4 - Oggetto**

La società si propone di promuovere e favorire lo sviluppo delle organizzazioni dei soci al fine di garantire una migliore qualità della vita ai pazienti attraverso lo sviluppo delle prestazioni odontoiatriche in sala operatoria.

L'operato della società consortile si esplica principalmente nelle seguenti attività:

1. promozione e commercializzazione dei servizi dei soci attraverso l'azione diretta presso utenti finali persone fisiche, enti pubblici e privati privati;
2. allineare gli Studi Soci alle migliori pratiche e procedure anche attraverso una

formazione interna specialistica che assicuri elevata qualità e il mantenimento di costanti vantaggi competitivi nel mercato di riferimento;

3. la gestione diretta di studi odontoiatrici, in Italia e all'estero, in territori diversi a quelli serviti direttamente dai soci;

4. realizzare e gestire direttamente o tramite i soci le attività di accreditamento e/o di convenzione presso enti del servizio sanitario nazionale;

5. la realizzazione di studi e ricerche relativi al settore della chirurgia odontoiatrica, ricerche di mercato, rapporti con i mass-media, corsi di formazione, corsi di aggiornamento e seminari per i soci e non soci;

6. la realizzazione di azioni pubblicitarie, l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni promozionali, l'approntamento di cataloghi, depliant e manifesti; l'edizione, la pubblicazione, e la diffusione di libri e periodici;

7. la stipula di accordi e convenzioni con enti pubblici e privati per favorire l'attività dei soci

8. lo svolgimento di attività di pubbliche relazioni indirizzate a favorire l'attività dei soci o degli eventuali clienti della società consortile;

9. la partecipazione a gare e appalti sia pubblici che privati assegnando ai soci lo svolgimento dei lavori in base alle norme vigenti.

Per il conseguimento di tali fini la società potrà:

1. assumere contributi e finanziamenti da enti pubblici e privati, anche da istituti di credito;

2. compiere tutti gli atti e concludere contratti di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria necessari o utili per il conseguimento delle proprie finalità;

3. partecipare a consorzi, enti, società, associazioni o altri organismi che non siano in contrasto con gli scopi sociali.

## **2 - Capitale sociale e quote di partecipazione - Diritti dei soci**

### **2.1 - Capitale**

Il capitale sociale è di Euro 20.000,00 (ventimila) ed è diviso in quote di partecipazione.

Il capitale sociale può essere liberato con conferimenti eseguiti in denaro, con

compensazione di debiti liquidi ed esigibili della società, con apporti in natura di crediti e beni; in conformità al disposto dell'art. 2464 Codice civile possono inoltre essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica che possono consentire l'acquisizione in società di ogni elemento utile per il proficuo svolgimento dell'impresa sociale.

Le quote di capitale assegnate ai soci per le prestazioni d'opera o di servizi a favore della società devono essere garantite da una polizza di assicurazione o da una fideiussione bancaria o dal versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la società.

La società potrà rilasciare certificati di quota con solo valore probatorio o documentale. L'organo amministrativo, facendone motivata richiesta, e previa ratifica dell'assemblea potrà richiedere ai soci di versare i contributi in denaro ai sensi dell'articolo 2615 ter del codice civile, al fine di sopperire alle esigenze finanziarie della società per il perseguimento dello scopo consortile della stessa

## **2.2 - Diritti dei soci**

Il diritto di voto spetta ai soci in proporzione alla partecipazione sociale.

La partecipazione sociale è determinata in misura proporzionale al conferimento dei soci.

## **2.3 - Variazioni del capitale/Recesso/Esclusione/Nuovi soci**

Il capitale sociale può essere aumentato con delibera dell'assemblea dei soci, la quale può delegare all'Organo Amministrativo i poteri necessari per realizzarlo determinandone i limiti e le modalità di esercizio.

La decisione di aumentare il capitale non può essere attuata fino a quando non sono stati integralmente eseguiti i conferimenti.

Sull'aumento di capitale mediante nuovi conferimenti, i soci avranno un diritto di sottoscrizione in proporzione alle loro quote di partecipazione da esercitare entro trenta giorni dal momento della comunicazione della delibera dei soci; ai soci che ne facciano contestuale richiesta all'atto della sottoscrizione spetta inoltre il diritto di sottoscrivere la parte di aumento non sottoscritta dagli altri soci, sempre in proporzione alle rispettive partecipazioni.

L'aumento di capitale può essere attuato (salvo il caso di cui all'art. 2482 ter c.c.) anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi (che l'assemblea abbia già accettato di ammettere in qualità di nuovi soci); in tale ipotesi ai soci che non abbiano consentito alla decisione spetta il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2473 c.c..

Il diritto di recesso può essere esercitato nei casi previsti dalla legge (articoli 2473 - 2481 bis - 2468 comma 4 - 2469 C.C.).

Nel caso di recesso, ai sensi dell'art. 2473 Codice Civile, il rimborso delle quote da parte della società dovrà essere effettuato al prezzo determinato tenendo conto, con equo apprezzamento, della situazione patrimoniale della società, delle plusvalenze latenti, dei valori immateriali, della redditività, della posizione nel mercato, nonché di ogni circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione al fine della determinazione del valore delle partecipazioni. In caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale su istanza della parte più diligente.

Il rimborso dovrà avvenire in ipotesi graduata per successione mediante l'acquisto proporzionale delle quote da parte degli altri soci, oppure da un terzo previo il gradimento espresso dall'assemblea dei soci ai sensi dell'ultimo comma del presente articolo; qualora ciò non avvenga il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o, in mancanza, riducendo il capitale sociale.

Se i mezzi della società non rendono possibile il rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale, la società verrà posta in liquidazione.

Il diritto di recesso è esercitato dai soci che non hanno concorso alle deliberazioni che lo determinano, mediante lettera raccomandata che deve pervenire alla società entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle imprese o nel libro delle decisioni dei soci della delibera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, della quota di partecipazione per la quale il diritto di recesso viene esercitato oppure, se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte dei soci.

Il recesso non può essere esercitato e se già esercitato è privo di efficacia se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

L'esclusione del socio, ai sensi dell'art. 2473-bis Codice civile non potrà essere effettuata mediante riduzione del capitale sociale.

Il rimborso dovrà avvenire in ipotesi graduata per successione mediante l'acquisto proporzionale della quota di partecipazione da parte degli altri soci, oppure da un terzo previo gradimento espresso dall'assemblea dei soci oppure, qualora le ipotesi precedenti non si verificano, utilizzando riserve disponibili. Il rimborso dovrà essere effettuato al prezzo determinato con i criteri previsti per il caso di recesso.

L'assemblea dei soci potrà escludere i soci nei seguenti casi considerati di giusta causa:

- il venire meno, per qualsiasi motivo, delle opere e dei servizi conferiti e/o della garanzia prestata;
- il socio che sia condannato con sentenza irrevocabile alla reclusione per un periodo superiore ai cinque anni;
- il socio che sia dichiarato fallito, interdetto, inabilitato;
- la perdita di uno qualsiasi dei requisiti di capacità morale prescritti dalle direttive della Comunità Economica Europea in materia di appalti pubblici e dalle Leggi nazionali di recepimento o interdizione dalla partecipazione di gare e forniture pubbliche a seguito di sentenza;
- il compimento da parte del socio di almeno tre inadempienze di qualsiasi natura che arrechino pregiudizi patrimoniali alla Società o ai soci;
- un grave inadempimento degli impegni nei confronti della Società e dei terzi con i quali la Società abbia assunto obbligazioni;
- l'assorbimento dell'attività della consorziata da parte di un'impresa concorrente delle altre consorziate, attuato mediante qualsiasi forma diretta o indiretta, ad esempio: acquisto dell'azienda, operazioni di conferimento concentrazione o fusione, incorporazione, eccetera...

Possono essere ammessi alla Società Consortile altri soci quando ciò non contrasti con la legislazione sulla concorrenza. I soci aspiranti all'ammissione devono inoltrare domanda scritta al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'amministratore unico ; questi è tenuto ad inoltrare le domande ai singoli soci, allegando altresì il parere formulato dall'Organo Amministrativo. Le delibere di ammissione sono di competenza

dell'assemblea dei soci e devono essere deliberate con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei soci.

#### **2.4 - Versamenti e finanziamenti dei soci**

I soci, d'accordo con l'Organo Amministrativo, possono provvedere al fabbisogno finanziario della società mediante versamenti fatti sotto qualsiasi forma quali i versamenti in conto futuri aumenti di capitale, in conto capitale, senza diritto alla restituzione delle somme versate, a copertura delle perdite.

I finanziamenti potranno essere effettuati dai soci a favore della società esclusivamente nel rispetto della normativa per la trasparenza bancaria in materia.

Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci a favore della società devono considerarsi infruttiferi.

#### **2.5 - Quote di partecipazione**

Le quote di partecipazione sono nominative e conferiscono ai loro possessori i diritti sociali in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Nel caso di proprietà di una partecipazione i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune.

Il possesso di una quota comporta l'adesione al presente statuto ed alle delibere dell'assemblea dei soci prese in conformità alla legge e allo statuto.

#### **2.6 - Trasferimento delle quote di partecipazione**

Le quote di partecipazione sono liberamente trasferibili salvo il diritto di prelazione di cui infra e nel rispetto della clausola di gradimento di cui all'articolo 2.3 del presente statuto. Il socio che intende vendere in tutto o in parte le proprie quote di partecipazione o i diritti a questa correlati a terzi dovrà informare con lettera raccomandata il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico, indicando il prezzo e le altre condizioni della cessione. Il Presidente o l'Amministratore Unico ne darà comunicazione agli altri soci entro i successivi quindici giorni dalla ricezione della lettera raccomandata. Questi potranno alle stesse condizioni acquistare le quote di partecipazione o i diritti offerti in vendita in proporzione alle quote di partecipazione al capitale sociale rispettivamente possedute, comunicando al Presidente o all'Amministratore Unico, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione,

l'intenzione di esercitare il diritto di prelazione. I soci che esercitano tale diritto hanno diritto di accrescimento sulle quote non optate.

### **3 - Assemblea dei soci**

#### **3.1 - Competenze dell'assemblea**

Sono di esclusiva competenza dell'assemblea l'approvazione del bilancio, la destinazione dell'eventuale utile, la copertura delle perdite, la nomina e la revoca degli amministratori, la designazione del Presidente, la nomina e la revoca del revisore o del Collegio sindacale (ove richieste), il loro compenso, la nomina e la revoca dei liquidatori, le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, il gradimento sul trasferimento delle quote per atto tra vivi, l'emissione di titoli di debito, l'autorizzazione preventiva all'Organo Amministrativo per gli atti previsti dallo statuto e ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

#### **3.2 - Convocazione dell'assemblea**

L'assemblea dei soci è convocata dall'Organo amministrativo anche fuori dalla sede della società, con lettera raccomandata spedita al domicilio dei soci almeno quattordici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Il telefax o la posta elettronica possono sostituire la lettera raccomandata purché assicurino la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare.

Allo scopo di rendere possibile l'avviso in via telematica i soci dovranno eleggere domicilio per i rapporti con la società nel luogo e presso il numero di utenza fax o E-mail comunicati dal socio, salva la facoltà di revoca di detta domiciliazione.

Nella convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione potrà essere fissato il giorno per la seconda convocazione.

L'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale se la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze derivanti dalla struttura e dall'oggetto della società.

L'assemblea dei soci è validamente costituita anche nel caso non siano rispettate le

formalità suddette purché sia rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti o informati della riunione tutti gli amministratori e il revisore o il collegio sindacale, ove nominati, e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.

Gli amministratori devono convocare senza indugio l'assemblea per deliberare sugli argomenti proposti da trattare quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino il decimo del capitale sociale.

La convocazione dei soci non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea deve deliberare su proposta degli amministratori.

### **3.3 - Partecipazione all'assemblea**

Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci cui spetta il diritto di voto.

Il socio può liberamente farsi rappresentare in assemblea.

La regolarità della delega sarà accertata dal Presidente dell'assemblea.

Gli eventuali patti parasociali devono essere comunicati alla società e dichiarati in assemblea a scopo informativo.

L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) la riunione si considererà svolta nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

### **3.4 - Presidenza dell'assemblea**

L'assemblea dei soci è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza o di impedimento, da persona designata dagli intervenuti.



Il Presidente ha pieni poteri per accertare il diritto dei soci a partecipare all'assemblea, in proprio o per delega, per constatare se essa sia regolarmente costituita e possa deliberare, per stabilire le modalità di votazione, per regolare la discussione sugli argomenti all'ordine del giorno.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constatare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario nominati dall'assemblea. Nel caso di assemblea dei soci chiamati a deliberare sulla modifica dell'atto costitutivo il verbale deve essere redatto da un notaio. Nel verbale debbono essere riassunte, su richiesta, le dichiarazioni dei soci.

### **3.5 - Deliberazioni delle assemblee**

Le deliberazioni dell'assemblea dei soci sono valide se prese con il consenso di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

Le delibere che comportano modifiche all'atto costitutivo sono valide se prese con il consenso di tanti soci che rappresentino i due terzi capitale sociale.

Per le delibere comportanti variazioni dei particolari diritti dei soci riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili o l'aumento del capitale sociale con esclusione del diritto di sottoscrizione e in genere i diritti individuali è richiesto il consenso di tutti i soci.

Le deliberazioni dell'assemblea dei soci, prese in conformità della legge e del presente statuto vincolano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti.

### **3.6 - Decisioni per consultazione**

Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta dei soci a condizione che dai documenti sottoscritti risulti con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

La consultazione scritta può essere fatta anche per telefax o per posta elettronica e la sottoscrizione dei documenti può essere fatta anche in forma digitale.

La consultazione scritta non è ammessa quando la decisione riguarda la modificazione dell'atto costitutivo e negli altri casi previsti dalla legge, nonchè quando è richiesta la decisione assembleare, da un amministratore o da tanti soci che rappresentino un terzo del capitale sociale.

La consultazione scritta avviene su iniziativa dell'Organo Amministrativo, di tanti soci

che rappresentino almeno il 30% (trenta per cento) del capitale sociale e consiste in una proposta di deliberazione che dovrà essere inviata a tutti gli aventi diritto, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire al domicilio risultante dal Registro delle Imprese. Dalla proposta deve risultare con chiarezza l'esatto testo della decisione da adottare.

I soci hanno venti giorni per trasmettere presso la sede sociale la risposta, che deve essere messa in calce al documento ricevuto, salvo che la proposta indichi un diverso termine purché non inferiore a giorni dieci e non superiore a giorni trenta.

La risposta deve contenere un'approvazione, un diniego o una astensione espressa.

La mancanza di risposta dei soci entro il termine suddetto viene considerata come voto contrario.

Spetta all'organo amministrativo raccogliere le consultazioni ricevute e comunicarne i risultati a tutti i soci, amministratori e sindaci, se nominati, indicando:

- i soci favorevoli, contrari o astenuti con il capitale da ciascuno rappresentato;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi soci.

Tutti i documenti trasmessi alla sede della società relativi alla formazione della volontà dei soci devono essere conservati dalla società, unitamente al libro delle decisioni dei soci.

Le decisioni assumono la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescelto.

Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

### **3.7 - Impugnazione delle decisioni dei soci**

L'impugnazione delle decisioni dei soci che non sono prese in conformità della legge o dell'atto costitutivo può essere proposta dai soci che non vi hanno consentito, da ciascun amministratore e dal collegio sindacale (se nominato) nel termine di novanta giorni dalla trascrizione delle decisioni nel libro delle decisioni dei soci. Le decisioni aventi oggetto illecito o impossibile possono essere impugnate entro tre anni dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci. Possono essere impugnate senza limite di tempo le deliberazioni che modificano l'oggetto sociale prevedendo attività impossibili o illecite.

La trascrizione nel libro delle decisioni dei soci deve essere fatta tempestivamente e comunque non oltre dieci giorni.

Qualora possano recare danno sono impugnabili le decisioni assunte con la partecipazione dei soci che hanno per conto proprio o di terzi un interesse in conflitto con quello della società.

#### **4 - L'Organo Amministrativo**

##### **4.1 - Amministratore Unico e Consiglio di amministrazione**

La società potrà essere amministrata, alternativamente, a seconda di quanto stabilito dai soci in occasione della nomina:

- a) da un Amministratore Unico;
- b) da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) membri.

Gli amministratori potranno essere anche non soci. Non possono essere nominati alla carica di Amministratore e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 cod. civ.

Gli amministratori sono soggetti al divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 cod. civ., salvo autorizzazione dell'assemblea.

Gli Amministratori resteranno in carica per il tempo stabilito dall'assemblea al momento della nomina.

E' ammessa la rieleggibilità.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Nel caso la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo elegge all'unanimità fra i suoi membri un Presidente, se questi non è nominato dai soci in occasione della nomina, ed eventualmente anche un Vicepresidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o di impedimento, nonché un segretario, anche estraneo.

##### **4.2 - Responsabilità degli amministratori**

Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto per l'amministrazione della società, salvo quegli amministratori che essendo a cognizione

che l'atto si stava per compiere abbiano fatto constatare il proprio dissenso per iscritto.

Gli amministratori rispondono anche verso i soci ed i terzi direttamente danneggiati da atti dolosi o colposi.

Sono altresì solidalmente responsabili, con gli amministratori, i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi.

#### **4.3 - Decadenza del Consiglio di Amministrazione**

Nel caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, qualora nel corso dell'esercizio vengono a mancare la maggioranza degli amministratori l'intero consiglio di amministrazione decade automaticamente e gli amministratori rimasti in carica provvedono a convocare d'urgenza l'assemblea dei soci per la nomina del nuovo consiglio.

#### **4.4 - Riunioni e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione**

Nel caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, lo stesso si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri.

La convocazione è fatta dal Presidente con lettera raccomandata spedita otto giorni prima. Il telefax o la posta elettronica possono sostituire la lettera raccomandata purché assicurino la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare e siano rispettate le modalità di cui all'articolo 3.2 del presente statuto.

Il Consiglio è comunque validamente costituito anche nel caso in cui non siano rispettate le formalità suddette purché siano presenti l'intero Consiglio di Amministrazione e i Sindaci Effettivi (ove nominati) e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.

L'amministratore in conflitto di interessi deve darne notizia agli altri amministratori e astenersi da poteri di delega.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio delle deliberazioni del Consiglio, è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica ed è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi membri.

Il consiglio può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o

distanti, audio/video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al presidente della riunione di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) la riunione si considererà svolta nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

#### **4.5 - Poteri degli Amministratori**

L'Amministratore Unico o il Consiglio di amministrazione sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della società, essendo ad essi demandato in modo esclusivo la responsabilità della gestione dell'impresa e di compiere tutti gli atti che ritengano opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale, esclusi quelli che per legge o per statuto sono inderogabilmente riservati all'assemblea dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri a norma e con i limiti di cui all'art. 2381 c.c. ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti ovvero ad uno o più dei propri componenti, anche disgiuntamente.

Il consiglio di amministrazione può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a se operazioni rientranti nella delega.

L'Amministratore Unico o il Consiglio di amministrazione può nominare procuratori ad negotia per determinati atti o categorie di atti.

Non possono essere delegati la redazione del bilancio, la facoltà concessa dall'assemblea al Consiglio di aumentare il capitale sociale, le riduzioni del capitale per perdite, la reintegrazione del capitale per perdite, la redazione del progetto di fusione o di scissione.

#### **4.6 - Decisioni per consultazione del Consiglio di Amministrazione**

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate, a cura e controllo del Presidente, anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso per iscritto degli amministratori a condizione che dai documenti sottoscritti risulti con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

La consultazione scritta o il consenso espresso possono essere fatti per telefax o per posta elettronica e la sottoscrizione dei documenti può essere fatta anche in forma digitale.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte della maggioranza degli amministratori .

Il procedimento deve concludersi entro dieci giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

La consultazione scritta o il consenso espresso per iscritto non sono ammessi quando la decisione riguarda argomenti che non possono essere delegati o qualora lo richieda almeno uno degli amministratori.

#### **4.7 - Poteri di rappresentanza**

La firma e la rappresentanza sociale di fronte ai terzi ed in giudizio spettano all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza o impedimento al Vice Presidente ed agli Amministratori delegati nell'ambito delle deleghe con firma disgiunta.

I limiti dei poteri degli amministratori, tuttavia, non sono opponibili ai terzi, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società.

Gli atti eccedenti i limiti statuari sono pertanto validi, salvo quanto previsto dal capoverso precedente e salva l'azione di responsabilità nei confronti di chi li ha compiuti.

#### **4.9 - Compenso agli Amministratori**

Il compenso annuale all'Organo amministrativo è determinato dall'assemblea dei soci.

Anche la remunerazione degli amministratori investiti di particolari incarichi è stabilita dall'assemblea dei soci.

Il compenso agli amministratori può essere costituito in tutto o in parte da partecipazione agli utili. Agli amministratori può inoltre essere attribuita una indennità per la cessazione dalla carica con modalità stabilite con decisione dei soci, che delibera l'accantonamento (anche in forma assicurativa) per il relativo fondo quiescenza. La società autorizza i consiglieri a stipulare una polizza di assicurazione a copertura dei rischi derivanti dalla loro attività di amministratori.

## **5 - Controllo sociale**

### **5.1 - Controllo dei soci**

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione. Il socio dovrà fare richiesta con raccomandata al Presidente della società il quale metterà disposizione del socio un addetto amministrativo nei successivi 15 (quindici) giorni. Il professionista che potrà accompagnare il socio dovrà preventivamente sottoscrivere un impegno alla riservatezza sulla documentazione e sulle informazioni alle quali avrà accesso. Qualora l'attività richiedesse un impegno da parte della società il Presidente potrà anticipatamente richiedere al socio un rimborso delle spese commisurato al costo delle risorse impiegate.

### **5.2 - Controllo legale dei conti**

L'assemblea dei soci, se lo riterrà opportuno o quando richiesto dalla legge, nominerà un Revisore o il Collegio sindacale determinandone competenze e poteri, i quali dureranno in carica tre esercizi e scadranno alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

L'assemblea dei soci che procede alla nomina designerà il Presidente del Collegio Sindacale e fisserà la retribuzione degli organi controlli.

## **6 - Bilancio**

### **6.1 - Esercizio sociale**

L'esercizio sociale si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'Organo amministrativo procede alla formazione del bilancio a norma di legge.

Il bilancio approvato dall'assemblea dei soci deve essere depositato nel registro delle imprese entro trenta giorni dall'approvazione insieme con l'elenco dei soci e degli altri titolari di diritto sulle partecipazioni.

L'eventuale utile netto, dedotta la parte da destinare alla riserva legale, verrà liberamente destinato dall'assemblea ordinaria che potrà anche deliberarne l'imputazione a riserva e/o a fondi straordinari.

## **7 - Scioglimento e liquidazione**

### **7.1 - Scioglimento**

Addivenendosi, in qualsiasi tempo e per qualunque causa, allo scioglimento della società l'assemblea dei soci determinerà le modalità della liquidazione, nominando uno o più liquidatori, con le funzioni ed i poteri previsti dalla legge.

La nomina dei liquidatori mette fine alle funzioni degli amministratori.

L'assemblea dei soci può revocare o sostituire i liquidatori ed estendere o restringere i loro poteri.

Il mandato dei liquidatori, salvo diversa deliberazione, è per tutta la durata della liquidazione.

I liquidatori hanno congiuntamente i poteri di realizzare, alle condizioni che riterranno opportune, tutto l'attivo della società e di estinguere il passivo.

Nel corso della liquidazione le assemblee dei soci sono riunite a cura dei liquidatori o su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno il 20% (venti per cento) del capitale sociale.

I liquidatori hanno congiuntamente il potere di rappresentare la società di fronte a terzi, le amministrazioni pubbliche e private, come di agire in giudizio davanti a tutte le giurisdizioni sia come attori che come convenuti.

## **8 - Clausola compromissoria**

### **8.1 - Clausola arbitrale**

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra la società ed i singoli soci, ovvero tra i



soci medesimi, nonché tra la società e gli aventi causa a qualsiasi titolo del socio o tra questi ultimi e gli altri soci, e che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al contratto sociale, verranno risolte in via definitiva ed inappellabile da un Collegio Arbitrale composto di tre arbitri nominati dal Tribunale del luogo in cui la società ha la sede legale.

Gli arbitri decideranno con l'arbitrato rituale e di diritto e stabiliranno a chi farà carico il costo dell'arbitrato o le eventuali modalità di ripartizione del medesimo.

Sede del procedimento arbitrale sopra disciplinato sarà la città in cui la società ha la sede legale.

La domanda di arbitrato dovrà essere depositata nel registro delle imprese. Le parti si impegnano ad accettare la decisione arbitrale e a non ricorrere in giudizio contro di essa.

La soppressione della clausola compromissoria deve essere approvata dai soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

## **9 - Varie**

### **9.1 - Norme di rinvio**

Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente statuto, si fa riferimento alle vigenti norme di legge.

### **9.2 Obblighi dei soci**

I consorziati si obbligano a:

- fornire i servizi di cui abbiano dichiarato la disponibilità, ai terzi con i quali la società abbia stipulato contratti, fatturando gli stessi alla società ai prezzi con questa preventivamente pattuiti;
- eseguire le prestazioni offerte per loro conto dalla società con scrupolosa osservanza delle norme contrattuali e delle regole comportamentali indicate di volta in volta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico;
- accettare e adottare le procedure operative che la società consortile adottasse tramite regolamento assembleare per l'espletamento dei servizi promossi sul mercato;
- sottoporsi, prestando la massima collaborazione, a tutti i controlli disposti dall'Organo Amministrativo al fine di accertare l'esatto adempimento degli impegni assunti;

- fornire tempestivamente alla società cataloghi, referenze fotografiche/filmati di lavori eseguiti ed ogni altro supporto cartaceo - informatico - audiovisivo concernente i servizi/prodotti trattati.